



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2810 di data 11 maggio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di un'area sportiva ricreativa per attività estive nell'area sciabile della Polsa, in Comune di Brentonico.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Roberto LUNARDELLI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 1 aprile 2020, con la quale la società Brentonicoski S.r.l., con sede in Brentonico, Frazione Polsa, Piazza Polsa, 1, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un'area sportiva ricreativa per attività estive nell'area sciabile della Polsa, in Comune di Brentonico.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Ivan Veronesi e del dott. ing. Giordano Farina, datati marzo 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un'area sportiva ricreativa per attività estive nell'area sciabile della Polsa, in Comune di Brentonico, nella zona compresa tra la seggiovia "Montagnola" e la omonima pista, a valle della struttura ristorativa denominata "Skiburger". Tale proposta è finalizzata a soddisfare le esigenze dell'utenza estiva poiché a seguito dei lavori recentemente eseguiti di modifica e ampliamento delle piste da sci denominate "Polso" e "Montagnola" si è resa necessaria la rimozione del campo da calcio e dell'area attrezzata per l'equitazione preesistenti. Il progetto prevede la creazione di un'area pianeggiante da dedicare a diverse attività sportive e ricreative nella stagione estiva, tra le quali il calcetto, il basket ecc., ove potrà essere collocata anche una struttura temporanea per la rimessa dei cavalli. I lavori consistono esclusivamente in movimenti del terreno, con scavi a monte e riporto del materiale a valle, e nel ripristino finale di tutte le superfici lavorate con semina di miscuglio di sementi autoctone nonché nella realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo per l'appoggio della rimessa temporanea dei cavalli, dotata di una vasca stagna per la raccolta dei liquami.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Brentonicoski S.r.l., con sede in Brentonico, Frazione Polsa, Piazza Polsa, 1, alla realizzazione dell'area sportiva ricreativa per attività estive nell'area sciabile della Polsa, in Comune di Brentonico, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - l'area in progetto non dovrà presentare una configurazione eccessivamente geometrica; pertanto, i raccordi delle rampe dovranno essere profilati con un andamento sinuoso e armonico rispetto alle superfici circostanti, curando in particolare lo smusso del riporto a nord, in modo da evitare la creazione di linee e piani artificiali;
 - le operazioni di rinverdimento andranno curate associando la pacciamatura alla semina, per la quale non dovranno essere utilizzate le specie starter ipotizzate in progetto;
 - in sede esecutiva andranno messi in opera gli accorgimenti necessari per il corretto smaltimento delle acque afferenti alla superficie di intervento;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr